



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti

Presidente-relatore

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Marco Smioldo

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott. Giuseppa Cernigliaro

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 66/A/2025

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. 7015/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore

regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione siciliana

contro

Rocco Pantaleo Fersini, nato ad Auvelais (B) il 30 settembre 1962,

elettivamente domiciliato in Palermo, Viale Libertà n. 171, presso lo

studio dell'Avv. Giovanni Immordino (cod. fisc.

MMRGNN62A23B429H), giovanniimmordino@pec.it, fax

0916536876, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e

disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Immordino (cod. fisc.

MMRGPP63P18B429G), giuseppeimmordino@pec.it, fax

0916536876;

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione siciliana n. 111/2025, depositata l'11 aprile 2025.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza, il Pubblico ministero, nella persona

del Presidente di Sezione Maria Rachele Aronica e, per l'appellato,

l'avv. Giovanni Immordino.

FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 19 dicembre 2023 e

ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio sig.

Rocco Pantaleo Fersini, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato,

chiedendone la condanna per un danno cagionato all'immagine ed al

prestigio dell'amministrazione avendo riportato una condanna penale

per i reati di "*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*"

(art. 615-ter, comma 2, n.1 c.p.) e "*favoreggiamento personale*" (378

c.p.), aggravati dallo status di Pubblico Ufficiale.

La sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 29

marzo 2018, era stata confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con

sentenza del 25 gennaio 2021, nonché dalla Suprema Corte che, con

sentenza dell'8 settembre 2022, aveva respinto il ricorso del Fersini.

La vicenda aveva avuto inizio il 25 ottobre 2014, quando la signora

Maria Cristina Noto, in risposta ad un annuncio di lavoro come

segretaria presso una palestra inviava il suo curriculum, una fotografia

ed i suoi dati personali.

Successivamente, il 30 ottobre 2014, la signora Noto era stata

contattata da un individuo non identificato che, dopo averle chiesto

ulteriori informazioni personali, le proponeva un incontro in videochiamata tramite la piattaforma Skype.

Durante la videochiamata, l'interlocutore non aveva mostrato il suo volto, adducendo un guasto alla webcam.

Seguivano ulteriori contatti virtuali, durante i quali la signora Noto, motivata dalla prospettiva di ottenere il posto di lavoro, aveva acconsentito ad alcune "richieste particolari" dell'interlocutore.

Quest'ultimo, dopo aver registrato alcune riprese imbarazzanti, nelle quali la signora Noto appariva senza vestiti, aveva minacciato di diffondere il video se non avesse ricevuto del denaro.

I tentativi di estorsione erano continuati per diversi giorni, finché la signora Noto aveva deciso di sporgere denuncia.

Dal 15 novembre 2014, venuto a conoscenza della denuncia, l'interlocutore ignoto aveva interrotto ogni contatto con la signora Noto.

Le indagini, immediatamente avviate, avevano consentito di identificare l'interlocutore in Salvatore Li Gotti e, nella sua abitazione, erano state rinvenute apparecchiature elettroniche che avevano confermato quanto denunciato della signora Noto.

Il 23 dicembre 2014, la signora Noto era stata, quindi, contattata da Giuseppe Li Gotti, padre di Salvatore.

Quest'ultimo aveva implorato pietà per il figlio, descrivendolo come disoccupato e padre di una bambina di due anni, le aveva offerto un "regalo" in cambio del ritiro della denuncia e aveva dichiarato di aver ottenuto tutti i dati personali della Noto (numero di telefono, indirizzo e informazioni sulla sua famiglia) da amici poliziotti.

Le indagini svolte avevano confermato inequivocabilmente che i dati riservati erano stati comunicati dal Sovrintendente Fersini, il quale, all'epoca dei fatti, aveva accesso a banche dati riservate.

La Procura Regionale, con l'atto di citazione, dopo aver affermato che in seguito alle novità introdotte dal codice della giustizia contabile il danno all'immagine riguardava tutti i reati a danno delle Pubbliche Amministrazioni e non solo quelli previsti dagli articoli 314 - 335 bis del c.p., aveva quantificato il danno all'immagine nella misura di € 20.000,00.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito la nullità e/o improcedibilità dell'azione, sostenendo che il danno all'immagine non era perseguibile per un reato diverso da quelli contro la pubblica amministrazione, specificamente quelli previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ovvero gli articoli da 314 a 335.

Il primo Giudice, quindi, con sentenza n. 111/2025, aveva rigettato la domanda.

Avverso tale sentenza, ha proposto appello il Procuratore regionale lamentando che il primo Giudice, avrebbe erroneamente affermato che il rinvio operato dal comma trenta ter dell'art.17 del D.L. n.78/2009 all'art. 7 della legge n. 97/2001 sarebbe di carattere statico e non dinamico e, conseguentemente, sebbene abbia utilizzato la formula di merito del "rigetto", nella sostanza, avrebbe, in buona sostanza, ritenuto inammissibile/improcedibile la domanda in quanto, nella fattispecie, i reati per i quali il convenuto era stato condannato ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" - art. 615ter,

comma 2, n.1 c.p. e “favoreggiamento personale” – art. 378 c.p.) non rientravano tra quelli previsti dall’art. 7 della l. 97/2001 (cosiddetti reati propri), per i quali soltanto era consentito azionare il danno all’immagine.

Al riguardo il PM ha osservato che, secondo l’art. 7 della legge n. 97 del 2001, *“la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*.

Inoltre, secondo l’art. 51 co. 7 c.g.c. *“la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 17 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto*

legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.

Secondo il PM, la nuova disciplina, dettata nell’ambito del codice di giustizia contabile, si sovrappone quasi integralmente a quella precedente con la sola modifica del novero dei delitti per i quali è prevista la comunicazione.

Sul punto, ha osservato che il primo comma dell’art. 4 dell’allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) al d.lgs. n. 174 del 2016, indica tutte le norme espressamente abrogate dall’entrata in vigore del codice di giustizia contabile, fra cui si colloca anche l’art. 7 della legge n. 97 del 2001, e, al secondo comma, una disciplina espressa delle conseguenze di tale abrogazione (*“quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice”*).

In tale contesto, la problematica della natura del rinvio recato dall’art. 17 comma 30 ter del D. L. n. 78 2009 appare regressiva e superata dallo stesso legislatore, il quale ha espressamente previsto, in ogni caso, la prevalenza della disciplina dettata dal codice di giustizia contabile e, di conseguenza, si è di fronte ad un rinvio dinamico.

In tal senso, anche la Corte di Cassazione ha sottolineato come *“tale soluzione, del resto, è quella che meglio si armonizza con la complessiva risistemazione dei rapporti tra giustizia penale e contabile, desumibile dall’art. 51, comma 7, d.lgs. n. 174 del 2016”*, infatti *“se, nel vigore della precedente normativa, la trasmissione della sentenza era prevista solo nel caso di condanna per determinati reati, attualmente il*

medesimo incombente è previsto per «tutti i delitti commessi a danno» delle pubbliche amministrazioni.

Ciò conferma come la funzione di selezione delle condanne rilevanti anche in sede di danno erariale, prima affidata all'art.7, l. n. 97 del 2001, attualmente è svolta dall'art. 51, comma 6, d.lgs. n 174 del 2016” (Cass. pen. sez. VI n. 5534/2022).

Il PM, inoltre, ha richiamato recentissime sentenze della Terza Sezione Centrale con le quali, dopo aver ricordato che per effetto del codice della giustizia contabile, il novero dei reati può ritenersi ampliato, la domanda proposta dalla Procura non è stata accolta riguardando fatti anteriori alla entrata in vigore dello stesso codice (Sez. Terza Centrale 10 luglio 2024 n.191, 19 settembre 2023 n. 360, 8 agosto 2024 n.214, 4 novembre 2024 n.255), circostanza che non ricorrerebbe nel presente giudizio.

Ha pure fatto presente che, come evidenziato dal Procuratore generale nel recente atto di deferimento della questione di massima alla Sezioni Riunite di questa Corte, versato in atti, è intervenuta, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 123/2023, che, esprimendosi in termini chiari sulla portata innovativa della novella normativa recata dal Codice della giustizia contabile, impone di sollecitare una riflessione sul piano nomofilattico onde impartire un indirizzo uniforme alle Sezioni giurisdizionali territoriali e d'Appello, nonché alle azioni delle Procure contabili. Nella richiamata decisione, la Consulta, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, della legge n. 97/2001, nella parte in cui non prevede che il Pubblico Ministero contabile possa

promuovere l'azione di responsabilità per danno all'immagine nel caso di sentenza di estinzione del reato, ha affermato che l'art. 51 c.g.c., nel sostituire l'art. 7 della legge n. 97/2001, modificherebbe il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sostanziale della proponibilità dell'azione di responsabilità per danno erariale, sostituendo ai reati propri commessi dai pubblici funzionari, di cui agli articoli da 314 a 335 cod. pen. *"i delitti commessi ai danni delle pubbliche amministrazioni"*.

Nello scrutinio di rilevanza della norma sottoposta al suo esame, la Corte ha altresì precisato che *"la circostanza che il richiamato art. 7, comma 1, sia stato sostituito dall'art. 51, comma 7, dell'Allegato 1 al codice di giustizia contabile non vale a qualificare in termini di non rilevanza la questione posta in ragione dei differenti contenuti delle due disposizioni destinate ad integrare il presupposto processuale di cui si tratta, individuato, come si è appena, chiarito, dalla prima di esse nella sentenza irrevocabile di condanna emessa in relazione ad uno dei reati propri di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, cod. pen. e, dalla seconda, in quella emessa per i reati "a danno" della pubblica amministrazione. Nella fattispecie in esame, invero, il dubbio è se, ai fini dell'integrazione del presupposto di azionabilità del danno all'immagine pubblica, insieme alla sentenza irrevocabile di condanna penale, valga anche quella di estinzione del reato, mentre non viene in rilievo il diverso estremo del "catalogo dei reati" diretto a circoscrivere, soggettivamente, la portata del primo"*.

Dai passaggi sopra riportati, secondo il PM, non può revocarsi in dubbio che, ad avviso del Giudice delle leggi, l'art. 51 c.g.c. abbia

modificato la previgente disciplina del danno all'immagine, contenuta nell'art. 17, comma 30- ter, declinandone in modo diverso rispetto al passato il presupposto processuale per la relativa azionabilità, allo stato non più circoscritto ai reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, c.p., ma esteso ai reati *"a danno" della pubblica amministrazione*.

In tale contesto, la natura dinamica del rinvio (nei limiti in cui la questione possa dirsi ancora rilevante) assicurerebbe comunque una interpretazione costituzionalmente orientata in punto di ragionevolezza, in ragione dell'evidente discrasia con la piena perseguibilità risarcitoria del danno all'immagine patito dalla p.a. innanzi all'a.g.o., che può invece ben sindacare in sede civile, senza i limiti normativi dell'art. 17, co. 30- ter, del d.l. n. 78 del 2009, qualsiasi forma di lesione reputazionale subita dalla p.a. senza i limiti dell'art.17, co. 30-ter cit.).

In conclusione, quindi, il PM ha chiesto, in accoglimento dell'appello, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, la rimessione degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito, avendo la sentenza impugnata, al di là della formula decisoria utilizzata, deciso sostanzialmente soltanto una questione pregiudiziale di rito.

Con successiva memoria, il PM, tenuto conto del deferimento del Procuratore Generale alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.g.c., della predetta questione di massima (avente ad oggetto il seguente quesito di diritto: *"se l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile debba*

essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dal testo del medesimo art. 51 c.g.c., e non solo per i delitti ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 -Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.- “), ha chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 115 c.g.c..

L'appellato costituitosi in giudizio, ha escluso che la novella, introdotta con il D.lgs. n. 174/2016, abbia determinato una innovazione sostanziale alla disciplina del danno all'immagine, ampliandone l'azionabilità e, a sostegno delle sue ragioni, ha richiamato le argomentazioni esposte nella sentenza n. 101/2024 di questa Sezione, e in quelle della Sez. II App. n. 221/2023 e della Sez. Giur. Calabria n. 152/2023.

Ciò premesso, si è opposto alla richiesta di sospensione del processo, in attesa della decisione della questione di massima devoluta alla Sezioni Riunite, in quanto i fatti per i quali è stata pronunciata la condanna nei confronti dell'odierno appellato sono stati commessi “*in Palermo il 22.12.2014*” o “*in data anteriore e prossima al 23.12.2014*” (cfr. richiamata sentenza n. 435 del 29/03/2018 del Tribunale di Palermo, in atti), quindi, prima dell'entrata in vigore del c.g.c..

Con ulteriore memoria, il PM ha insistito nelle argomentazioni proposte con l'atto di appello ed ha insistito nella istanza di sospensione del giudizio affermato la natura di norma processuale dell'art. 51, comma 7, c.g.c. ed aggiungendo che, in ogni caso, le condizioni di proponibilità

dell'azione risarcitoria in oggetto si sono effettivamente verificate solo con la citata sentenza di condanna del Fersini del Tribunale di Palermo (confermata dalla Corte d'Appello di Palermo, nonché dalla Cassazione), emessa in data 29.03.2018.

In udienza, le parti presenti hanno insistito nelle rispettive domande.

DIRITTO

Come già osservato da questa Sezione, con sentenza n. 101/2024, l'art. 7 della L. 97/2001 rubricato "*Responsabilità per danno erariale*", prevede che "*...La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato...*" .

A tale disposizione, ha fatto espresso riferimento l'art. 17, comma 30-ter, del d.l. 78/2009 "(c.d. lodo Bernardo), laddove ha statuito che "*Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97*", stabilendo, in tal modo, i presupposti dell'azionabilità del danno all'immagine innanzi alla Corte dei conti e, quindi, limitandola alle sole ipotesi di sentenze di condanna irrevocabili dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale" (artt. da 314 a 335-bis del codice penale).

Successivamente, la l. n. 190 del 2012, all'art. 1, comma 62, ha novellato l'art. 1 della l. n. 20 del 1994, introducendo il comma 1sexies, secondo cui *"nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*.

Da ultimo, il legislatore, con il codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, ha inciso nuovamente sulla disciplina previgente del danno all'immagine e, infatti, con l'art. 4 delle norme tecniche di attuazione (allegato 3 al d.lgs. 174/2016), dopo aver espunto dall'ordinamento giuridico l'art. 7 della l. 97/2001 (lettera g), e dopo aver abrogato anche il primo periodo dell'articolo 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (lettera h), ha mantenuto l'efficacia del secondo periodo di tale disposizione, che, come detto, limita l'azione per il risarcimento del danno all'immagine *"nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97"*.

Con l'articolo 51, comma 6, ha inoltre disposto che la nullità per violazione delle norme sui presupposti dell'azione per danno all'immagine è rilevabile d'ufficio e, al comma 7, che l'azione risarcitoria nei confronti dei dipendenti pubblici condannati in sede penale con sentenza irrevocabile è prevista *"per i delitti commessi in danno delle stesse (pubbliche amministrazioni)"*.

Con varie sentenze, le Sezioni d'appello (Sez. III/A, n. 4/2024, n.

214/2024 e n. 66/2020; Sez. II/A n. 127/2024, n. 678/2022, n. 221/2023, n. 357/2023, n. 283/2023 e 120/2023), hanno ritenuto che l'abrogazione dell'art. 7 della l. 97/2001, avvenuta ad opera dell'art. 4 delle norme tecniche di attuazione del c.g.c. (allegato 3 al d.lgs. 174/2016) non abbia modificato i limiti all'azionabilità del danno all'immagine previsti nella previgente disciplina, sicché anche dopo la novella codicistica il danno all'immagine può essere perseguito solo nell'ipotesi di sentenza penale irrevocabile per i soli reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

A tale conclusione, la richiamata giurisprudenza d'appello è pervenuta, a partire dalla sentenza della Sez. III/A n. 66/2020, dopo essersi diffusamente soffermata sulla natura del rinvio operato dall'art. 17, comma 30-ter, del d. lgs 78/2009 all'art. 7 della l. 97/2001, che, poiché operato a una norma determinata ed esattamente individuata, è un rinvio di tipo "materiale" o "statico", con conseguente incorporazione nella norma rinviante (art. 17 comma 30-ter) dei limiti all'esercizio del danno all'immagine previsti dalla norma rinviata.

Altre sentenze delle Sezioni d'appello di questa Corte ((Sez. Terza Centrale 10 luglio 2024 n.191, 19 settembre 2023 n. 360, 8 agosto 2024 n. 214, 4 novembre 2024 n. 255) hanno sostenuto la tesi contraria ipotizzando l'ampliamento del novero dei reati, rispetto ai quali in presenza di una sentenza penale definitiva di condanna si può procedere per il danno all'immagine della P.A. (per effetto dell'interpretazione dell'art. 51 c.g.c. e all'art. 4 lett. g, delle norme transitorie e abrogazioni di cui all'allegato 3 del codice di giustizia

contabile), **affermando tuttavia che, comunque, tale ampliamento può riguardare solo i fatti dannosi perfezionatisi dopo l'entrata in vigore del codice.**

Infatti, secondo la richiamata giurisprudenza, «L'art. 17, c. 30-ter, nella parte in cui prevedeva, per la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione, la necessità di una sentenza penale irrevocabile di condanna per i delitti di cui capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ha certamente natura sostanziale (si veda, da ultimo, Sez. II d'App., sent. n. 120 del 2023) e, pertanto, la disposizione che ne ha modificato il contenuto nei termini anzidetti, ampliando **il novero dei delitti per i quali la condanna con sentenza inderogabile consente la risarcibilità del danno all'immagine, non può che valere solo per il futuro, in relazione, quindi, a fatti dannosi perfezionatisi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016** (Sez. II d'App., sentt. nn. 221 e 120 del 2023; Sez. I d'App., sent. n. 121 del 2018)».

Il Collegio, condivide tale ultima affermazione ed osserva che, nella fattispecie in esame, i fatti addebitati all'appellato si sono consumati prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016) considerato che i fatti, a rilevanza penale, contestati dal P.M. all'odierno appellato risultano tutti commessi *“in Palermo il 22.12.2014”* o *“in data anteriore e prossima al 23.12.2014”* (cfr. richiamata sentenza n. 435 del 29/03/2018 del Tribunale di Palermo, in atti) e, quindi, prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile; pertanto, in alcun modo, detti fatti possono rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 51 del

c.g.c., che è entrato in vigore il 7 ottobre 2016, in mancanza di un'espressa previsione normativa di retroattività dell'ampliamento dei reati per i quali è proponibile l'azione per danno all'immagine e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi *“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*.

Al riguardo non può condividersi quanto affermato dal PM (secondo cui le condizioni di proponibilità dell'azione risarcitoria in oggetto si sono effettivamente verificate solo con la sentenza di condanna del Fersini del Tribunale di Palermo, emessa in data 29.03.2018, in quanto ciò che rileva, ai fini della individuazione della normativa applicabile, è il comportamento materiale che ha dato causa al danno all'immagine e non la data di accertamento giudiziale del reato che quel comportamento ha integrato.

Per quanto detto, la richiesta di sospensione del processo, in attesa della decisione della questione di massima devoluta alla Sezioni Riunite, formulata dal PM, non può essere accolta tenuto conto che, comunque, i fatti per i quali è stata pronunciata la condanna nei confronti dell'odierno appellato sono stati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del c.g.c..

In conseguenza, l'appello va respinto ma, occorre riformare la motivazione della sentenza impugnata, in quanto, nella fattispecie l'azione del PM, per il risarcimento del danno all'immagine, va dichiarata improponibile.

Resta assorbita ogni altra questione.

In ragione della natura di rito della presente pronuncia, ai sensi dell'art.

31, comma 3, del c.g.c., si compensano le spese legali e di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello in epigrafe e riforma la motivazione della sentenza impugnata dichiarando che, nella fattispecie, l'azione del PM, per il risarcimento del danno all'immagine, è improponibile.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2025.

Il Presidente- estensore

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Sentenza depositata in Segreteria il 15/09/2025

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale